

**Corte suprema di cassazione sezione terza civile sentenza 20 luglio - 19 dicembre 2016, n. 26104**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Dott. Maria Margherita Chiarini - Presidente -

Dott. Antonietta Screma - Rel. Consigliere -

Dott. Enzo Vincenti - Consigliere -

Dot. Marco Rossetti - Consigliere -

Dott. Antonella Pellecchia - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 6967-2014 proposto da

PI SRL, in persona dell'amministratore unico legale rappresentante sig. PZ , nonché lo stesso sig. PZ personalmente, elettivamente domiciliari in ROMA, VIA G.G. BELLI 27, presso lo studio dell'avvocato PAOLO MEREU, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ELENA PINNA giusta procura speciale in calce al ricorso; - ricorrenti -

contro

X spa - intimata -

avverso la sentenza n. 11412013 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 15102013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20072016 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCREMA;

udito l'Avvocato GIOVANNI PAPAEO per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso e statuizione sul contributo unificato.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel 2008 PZ , in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante della OI s.n.c., conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Brescia, X S.p.A., deducendo che aveva concluso con la società convenuta una polizza di responsabilità civile il 22 febbraio 2002, con scadenza al 17 novembre 2002; il 20 novembre 2003, all'interno di un cantiere dove operava la PI era avvenuto un grave incidente in cui era deceduto il lavoratore MV; lo Z , quale "titolare della ditta PI s.n.c." era stato ritenuto colpevole del reato di omicidio colposo e condannato dal giudice penale a versare alle parti civili una provvisoria di euro 150.000,00 e all'INAIL l'importo di euro 170.000,00.

Tanto premesso, l'attore chiedeva l'accertamento della validità ed efficacia della polizza e di essere tenuto indenne dall' X da tutte le pretese risarcitorie dei terzi.

La società assicuratrice convenuta si costituiva, eccependo che la polizza non era operativa perché scaduta il 17 novembre 2003. In corso di causa l'attore sosteneva che il contratto era efficace, in quanto il sinistro era avvenuto entro i quindici giorni dalla scadenza, durante la sospensione ex art. 1901 c.c. mentre la convenuta evidenziava che il pagamento del premio era avvenuto non nei quindici giorni di sospensione, bensì il 26 maggio 2004, quando la garanzia non era più operativa.

Il Tribunale adito, con sentenza depositata il 29 settembre 2010, rilevava che, non trattandosi del pagamento del primo premio bensì di quello dell'annualità successiva, si era verificata la sospensione dell'efficacia del contratto ex art. 1901 c.c., l'incidente era avvenuto nel termine di ultrattività del contratto ma il pagamento del premio da parte di PI era avvenuto dopo che erano trascorsi sei mesi dalla scadenza, di talché il contratto si era risolto ex lege e rigettava la domanda

Avverso tale decisione PZ , in proprio e nella dedotta qualità, proponeva gravame, cui resisteva X S.p.A.

La Corte di appello di Brescia, con sentenza depositata il 15 ottobre 2013, rigettava l'impugnazione e condannava gli appellanti in solido alle spese di quel grado di giudizio.

Avverso la sentenza della Corte di merito la PI S.r.l. in persona dell'amministratore unico legale rappresentante PZ nonché quest'ultimo in proprio hanno proposto ricorso per cassazione, illustrato da memoria, sulla base di quattro, rectius cinque, motivi (essendo stata omessa la numerazione in relazione al motivo di cui a p 16 del ricorso).

L'intimata X S.p.A. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di merito, pur riconoscendo la validità del primo periodo di polizza e che il sinistro si è verificato entro i quindici giorni successivi e, quindi, nel periodo di ultrattività della polizza, “discostandosi da una corretta interpretazione della disciplina in materia, e con ciò traendo delle conseguenze giuridiche che contraddicono la corretta interpretazione della norma”, avrebbe fatto “discendere dagli accadimenti successivi del contratto l'inefficacia anche del periodo di ultrattività del primo periodo, che nell'interpretazione della Corte ... verrebbe travolto dalla risoluzione di diritto del contratto conseguente al mancato pagamento del successivo periodo assicurativo”.

Ad avviso dei ricorrenti l'interpretazione operata dalla Corte territoriale si porrebbe in contrasto con il contenuto dell'art. 1901 c.c., che prevederebbe che il primo periodo di vigenza della polizza abbia, dopo la sua scadenza naturale, una ultrattività di quindici giorni e solo dopo tale periodo si determinerebbero gli effetti stabiliti dal secondo comma di detta norma, fermo restando che i quindici giorni di ultrattività sarebbero comunque “sotto garanzia, perché riferiti alla validità del primo periodo, e non alle sorti di quello successivo”.

Tale interpretazione, secondo i ricorrenti, sarebbe confermata da quanto previsto dall'art 3 delle condizioni di polizza nonché dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in caso di risoluzione del contratto a norma del terzo comma dell'art 1901 c.c., l'effetto retroattivo della risoluzione si produce non dalla scadenza del premio ma dallo spirare del periodo di tolleranza.

In conclusione, ad avviso dei ricorrenti, la Corte di merito avrebbe dovuto ritenere sussistente la copertura assicurativa di polizza, “essendosi il sinistro verificato nel periodo di ultrattività del primo periodo di polizza, valido ed efficace, in applicazione della corretta interpretazione dell'art 1901 cod. civ., dell'art. 1458 cod. civ. e dell'art. 3 co. 2 Condizioni Generali e Particolari di polizza, così come interpretate dalle sentenze di legittimità” richiamate in ricorso.

### 1.1. Il motivo è fondato.

Questa Corte già con la sentenza. 13101975, n. 3310 ha affermato che il mancato pagamento, da parte dell'assicurato, di un premio successivo al primo determina, ai sensi dell'art 1901, secondo comma, c.c., la sospensione della garanzia assicurativa non immediatamente, ma dopo il decorso del cosiddetto periodo di tolleranza o di rispetto e cioè, di quindici giorni dalla scadenza del premio medesimo; questo principio opera indipendentemente dal verificarsi del pagamento del premio dovuto entro l'indicato periodo, ed anche in caso di protrarsi dell'inadempienza dell'assicurato e di eventuale successiva risoluzione di diritto del contratto, a norma dell'art 1901, terzo comma c.c., nel senso che l'effetto retroattivo di tale risoluzione si produrrà non dalla scadenza del premio, ma dallo spirare del periodo di tolleranza.

Tale principio è stato successivamente confermato con le sentenze di legittimità, n. 25 del 5011981, n. 17 del 08011987 (v. anche Cass. n. 18525 del 3092007) e, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, con le sentenze n. 5882 del 13111979, n. 9572 del 01101997 e n. 15801 de) 06072009.

Ritiene la Corte che da tale orientamento non vi è motivo di discostarsi e rileva che nel caso all'esame anche l'art. 3 delle condizioni generali di polizza, riportato testualmente nell'illustrazione del motivo, è in linea con l'interpretazione operata in questa sede della norma di cui al secondo comma dell'art. 1901 c.c.

Dall'accoglimento del primo motivo di ricorso resta assorbito l'esame degli ulteriori motivi proposti. Va pertanto accolto il primo motivo del ricorso, va dichiarato assorbito l'esame degli altri motivi; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione, che si atterrà al principio sopra riportato.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito l'esame degli altri motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 luglio 2016